



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921

Roma - Giovedì, 13 gennaio

Numero 10

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
> a domicilio ed in tutto il Regno: > 45; > 26; > 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): > 50; > 30; > 20
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annuali giudiziari L. 6,00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi > 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al
Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine e meno, in Roma: cent. 30 - nel Regno cent. 35 - arretrato in Roma, cent. 35 - nel Regno cent. 45 - all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascuna vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegata A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 195, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 213.

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1920, n. 1852, che modifica l'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento, 24 dicembre 1911, n. 1497, relativo alla corresponsione dei mezzi di viaggio agli iscritti di leva chiamati per l'esame personale - REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1920, n. 1858, che abroga il decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 398, relativo alla provvisoria applicazione del trattamento doganale di convenzione per gli oli minerali leggeri di resina e di catrame - REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1861, che estende ai territori annessi in seguito al trattato di Rapallo, il R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, relativo alla legge elettorale politica - REGIO DECRETO 16 dicembre 1920, n. 1851 che riduce temporaneamente il periodo minimo di effettivo servizio in Italia per gli ufficiali del R. esercito che facciano domanda di essere nuovamente destinati in Eritrea.

Il numero 1852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 31 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, è sostituito il seguente:

« Agli iscritti di leva che ne facciano richiesta, sono corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi dal Comune di residenza al capoluogo del circondario dove devono presentarsi al Consiglio di leva e per ritornarne; per tali viaggi essi fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

A quelli dei detti iscritti che siano riconosciuti indigenti, secondo le norme stabilite dal regolamento, è altresì corrisposta una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA.

Visto, Il guardasigilli: FERRA.

Il numero 1868 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto che il trattato di commercio italo-russo del 15-28 giugno 1907, è venuto a scadere col 31 dicembre 1917, e non è stato ulteriormente prorogato;

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 398, relativo alla provvisoria applicazione del trattamento doganale convenzionale per gli oli minerali specificati nel decreto stesso.

Art. 2

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — SFORZA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1861 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 20 della legge 15 agosto 1919, n. 1401;

Veduto il R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655;

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, la prima elezione dei deputati al Parlamento sarà compiuta secondo le norme del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655.

Art. 2.

Agli effetti della compilazione o revisione delle liste elettorali dovranno includersi, per i territori anzidetti, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 1° del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, le persone che abbiano compiuto il 21° anno di età entro il 31 maggio 1920.

Art. 3.

Il termine di cui al 4° comma dell'art. 1° del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, è ridotto a giorni 15.

Art. 4.

Le competenze spettanti per il R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, ai commissari generali civili saranno esercitate, per i territori della Dalmazia, annessi ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, numero 1778, dal commissario civile in Zara, istituito con il R. decreto 17 dicembre 1920, n. 1788.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno seguente

a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1861 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205, e il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411;

Visto il decreto 22 settembre 1905, n. 507 e le successive modificazioni;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il decreto 20 novembre 1912, n. 1215;

Considerato che per l'attuale scarsa disponibilità di ufficiali, specialmente dei gradi inferiori, e che per l'avvicendamento degli ufficiali, al fronte in Patria, pochi fra quelli che chiedono di essere nuovamente trasferiti in Eritrea, hanno i quattro anni di permanenza in Patria voluti dall'ordinamento amministrativo della colonia eritrea;

Inteso il governatore della colonia;

Inteso il parere del Consiglio coloniale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino a che perdureranno le attuali condizioni del R. esercito, è consentito che il periodo minimo di quattro anni di permanenza in Italia necessario per essere nuovamente destinati in Eritrea, previsto dal 6° comma dell'art. 45 dell'ordinamento amministrativo per l'Eritrea, sia ridotto, per gli ufficiali che fanno domanda di destinazione in detta colonia, ad un anno di effettivo servizio nel R. esercito.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.



Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - *Avviso di Corte* — *Senato del Regno*: Ordine del giorno per la seduta di lunedì 24 gennaio 1921 — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria e il commercio*: Corso medio dei cambi — *Media dei consolidati negoziati a contanti* — *Ministero del tesoro*: Smarrimento di ricevuta — Estrazione delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo — *Ministero dell'interno*: Bollettino sanitario del bestiame n. 52, dal 20 al 26 dicembre 1920 — *Ministero per il lavoro e la previdenza sociale*: Disposizioni nel personale dipendente.

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor DEMETRIO METAXAS il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Grecia.

Roma, 13 gennaio 1921.

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 24 gennaio 1921, alle ore 15.

Ordine del giorno:

I. Interrogazione.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, recante disposizioni per la compilazione di ufficio ed approvazione dei conti consuntivi dei Comuni o delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915 (N. 85).

2. Conversione in legge del R. decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del R. commissario per Pio Istituto di San Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma e del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto Istituto (numero 87).

3. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi della addizionale istituita con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di L. 250.000 per la costruzione di case economiche in Palmi (N. 88).

4. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la cessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del mar Piccolo (N. 90).

5. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica (N. 101).

6. Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 834, concernente il soggiorno degli stranieri in Italia e del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne proroga la validità fino alla fine della guerra (N. 103).

7. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 561, col quale furono determinati, a decorrere dal 1° aprile 1919, gli stipendi del personale del Consiglio di Stato (N. 104).

8. Modificazione dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1917, n. 636, riguardante la zona di rispetto attorno ai cimiteri (N. 105).

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1711, col quale fu autorizzato il ministro dell'interno a bandire, secondo speciali norme, un concorso per consigliere aggiunto in prova e per ragioniere in prova nell'Amministrazione provinciale dell'interno (N. 106).

10. Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica (N. 96).

11. Incoraggiamenti alla frutticoltura (N. 202).

12. Modificazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 14 luglio 1912, n. 834, e istituzione di una stazione sperimentale di selvicoltura (N. 201).

Il presidente
TITTONI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Con R. decreto del 23 dicembre 1920:

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 23 dicembre 1920:

Tenenti.

Cerri Goñario, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Ceccarelli Bruno, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 5 ottobre 1920 che lo trasferisce nell'arma dei carabinieri Reali.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 dicembre 1920:

Negri cav. Luigi, colonnello, l'aspettativa di cui ai Regi decreti 4 settembre 1919, 7 marzo 1920 e 28 novembre 1920, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Balsamo Crivelli patrizio milanese e dei marchesi di Zelo Surrigone cav. Lorenzo, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata, dal 24 ottobre 1920.

Tolino cav. Giov. Battista, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata, dal 28 agosto 1920.

Cappuccio cav. Pasquale, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 19 ottobre 1920 nella parte che si riferisce al richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

Poletti cav. Vero, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, revocato e considerato come non avvenuto il Regio decreto 9 settembre 1920 nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri del suindicato ufficiale.

Battaliese Ulisse, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata, dal 4 febbraio 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 12 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

Media	Media
Parigi 175 20	Belgio 184 34
Londra 107 11	Berlino 41 05
Svizzera 445 40	Vienna 6 325
Spagna 385 —	Praga 33 —
New York 28 115	Pesos oro 22 42
Olanda —	Pesos carta 9 89
Oro 424 67	

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 %/o netto (1908)	70 61	—
3.50 %/o netto (1902)	—	—
3 %/o lordo	—	—
5 %/o netto	71 70	—

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Luciani Lavinio fu Filippo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 1000 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza dal 1º gennaio 1918.

Al termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 gennaio 1921.

Il direttore generale
Garbazzi.

Numero delle 110 obbligazioni della **ferrovia di Cuneo 21ª emissione** 1857, legge 18 luglio 1859, n. 3540 e R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, state sorteggiate nella 123ª e strazione del 9 dicembre 1920.

234	437	510	590	679
1241	1466	1482	1693	1813
1920	1940	2092	2122	2463
2498	2533	2801	2828	2938
2947	3099	3131	3132	3340
3541	3591	3877	3887	3899
4002	4048	4078	4229	4391
4422	4475	4661	4879	5112
5202	5346	5439	5599	5968
6069	6268	6273	7176	7237
7372	7944	8036	8218	8322
8330	8440	8611	8685	8702
8779	8797	8824	8883	8995
8999	9176	9567	9956	10019
10201	10646	10719	10922	10940
11414	11546	11551	11764	11834
11900	11988	12078	12174	12592
12639	12665	12688	12691	12697
12731	12738	13017	13098	13103
13392	13528	13617	13705	14100
14711	14773	14932	14941	14971
15119	15257	15792	15800	15892

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso con le cedole dal n. 128, 1º luglio 1921, al n. 154, 1º luglio 1934 non più pagabili in conto interessi.

Dal 1º gennaio 1921 avrà luogo il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi direttamente a questa Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle suindicate cedole, poichè le obbligazioni medesime cessano di fruttare interessi col 3. dicembre 1921.

In occasione della estrazione delle obbligazioni predette venne effettuato l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate in precedenti estrazioni e state rimborsate nel semestre dal 9 giugno 1920 all'8 dicembre 1920 nella quantità di 99 di 2ª emissione.

Roma, addì 9 dicembre 1920.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 52, dal 20 al 26 dicembre 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati

Carbuncle ematico.

Alessandria	Asti	—	1	—	2
Brescia	Breno	—	1	—	1
	Brescia	—	2	—	2
Campobasso	Larino	1	—	1	—
Cosenza (a)	Castrovillari	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Pavia	Voghera	—	1	—	1
Reggio Emilia (a)	Reggio Emilia	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	12	1	13

Carbuncle sintomatico.

Aquila degli A. (a)	Cittaducale	—	2	—	4
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	5	—	7

Afta epizootica.

Alessandria	Acqui	—	1	—	2
	Alessandria	3	1	4	13
	Asti	—	5	—	7
	Casale Monferrato	2	2	3	3
	Novi Ligure	1	2	1	3
	Tortona	2	1	4	6
Bari delle Puglie	Bari	1	—	2	—
Belluno	Belluno	—	1	—	1
	Feltre	—	2	—	5
	Pieve di Cadore	2	2	4	5
Bergamo (a)	Bergamo	5	1	7	2
	Clusone	2	1	2	3
	Treviglio	7	1	16	5
Bologna	Bologna	2	1	4	2
	Imola	1	—	2	—

Segue: Afta epizootica.

Brescia	Breno	2	—	2	—
	Brescia	14	2	24	7
	Chiari	—	3	—	3
	Salò	6	2	8	3
	Verolanuova	5	—	5	2
Como	Como	4	—	5	—
	Lecco	7	1	8	2
	Varese	1	2	1	2
Cremona	Casalmaggiore	—	2	—	2
	Cremona	—	4	—	4
Cuneo	Alba	2	—	4	—
	Cuneo	1	1	1	3
	Mondovì	2	—	2	—
	Saluzzo	2	—	2	—
Firenze (a)	Firenze	3	—	5	—
	Pistoia	1	—	1	—
	San Miniato	2	—	2	—
Forlì	Cesena	2	—	2	—
	Forlì	1	—	2	—
	Rimini	1	—	2	—
Genova	Albenga	4	1	15	1
	Chiavari	1	—	1	—
	Genova	2	—	5	—
	Savona	1	—	1	—
Lucca	Lucca	3	—	5	1
Mantova	Mantova	5	6	6	6
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Milano	Abbiategrosso	2	3	2	3
	Gallarate	—	1	—	1
	Lodi	2	3	2	3
	Milano	1	—	1	1
	Monza	1	—	1	—
Modena	Mirandola	2	1	2	1
Novara	Biella	4	1	6	2
	Domodossola	1	1	1	2
	Novara	1	3	1	5
	Pallanza	—	1	—	1
	Vercelli	2	—	2	—
Padova (a)	Padova	3	2	4	2
Parma	Borgo San Donnino	—	4	—	6
	Parma	1	—	1	3
Parma	Rahbio	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati

Segue: Afta epizootica.

Pavia	Mortara	3	—	3	1
»	Pavia	4	2	6	2
»	Voghera	9	—	15	5
Perugia (a)	Orvieto	1	—	2	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	—	3	—
Piacenza (a)	Florenzuola d'Arda	2	1	3	4
»	Piacenza	2	1	8	3
Pisa (a)	Pisa	5	—	17	9
»	Volterra	2	—	3	—
Porto Maurizio	Perto Maurizio	6	1	16	2
»	San Remo	1	—	2	—
Potenza	Matera	4	—	4	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	3	1
»	Ravennh	2	—	3	1
Reggio Emilia (a)	Reggio Emilia	2	2	3	2
Rovigo (a)	Adria	1	—	2	—
»	Rovigo	4	1	4	2
Sondrio	Sondrio	3	1	3	1
Torino	Aosta	1	—	1	—
»	Ivrea	4	3	9	4
»	Pinerolo	3	1	3	1
»	Susa	3	—	6	—
»	Terme	15	5	38	6
Treviso (a)	Treviso	—	9	—	20
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	3	—	6	—
Verona	Verona	8	1	13	3
		214	94	360	191

Segue: Malattie infettive dei suini.

Macerata	Camerino	1	—	5	—
»	Macerata	4	—	22	1
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Milano	Milano	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	3
Perugia (a)	Foligno	1	—	1	—
»	Perugia	1	—	1	—
»	Rieti	—	1	—	8
»	Terni	1	—	3	—
Pesaro e Urbino	Urbino	1	1	1	1
Pisa	Pisa	2	—	3	1
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	2	—	10	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	1	—	2	—
Reggio Emilia (a)	Guastalla	1	1	1	1
»	Reggio Emilia	—	1	—	1
Siena	Siena	2	1	6	1
Venezia	Venezia	2	—	2	—
Verona	Verona	—	2	—	7
		57	17	160	58

Morva.

Palermo	Palermo	1	—	7	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	1	7	1

Malattie infettive dei suini.

Ancona	Ancona	5	2	9	6
Arezzo	Arezzo	6	3	34	27
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	3	—
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Benevento	Benevento	1	—	4	—
Bergamo (a)	Clusone	—	1	—	1
Bologna	Bologna	4	—	6	—
»	Imola	6	—	20	—
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Caserta	Sora	1	1	2	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze (a)	Firenze	3	—	6	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Genova	Genova	3	—	10	—

Farino criptosporico.

Bari delle Puglie	Bari	3	—	6	—
»	Barletta	2	—	2	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Cosenza (a)	Cosenza	1	—	10	—
Genova	Chiavari	2	—	—	—
»	Genova	1	—	—	—
Massa e Carrara (a)	Castelnuovo di Garf.	1	—	1	—
Napoli	Castellammare di S.	1	—	1	—
»	Napoli	—	2	1	2
Palermo	Palermo	1	—	19	1
Porto Maurizio	San Remo	2	—	4	—
Salerno	Salerno	3	—	3	1
		19	2	58	4

RIEPILOGO.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero delle corazzati infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
Rabbia					
Bari delle Pug. (b)	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	—
Firenze (a)	Firenze	1	—	1	—
»	Pistoia	—	1	—	1
Padova (a)	Padova	—	1	—	1
Reggio Emilia (a)	Reggio Emilia	—	2	—	2
Verona	Verona	—	2	—	2
		4	6	4	6
Regia.					
Aquila degli Ab. (a)	Aquila	3	—	21	—
»	Avezzano	1	—	1	—
»	Sulmona	2	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
»	S. Angelo dei Lomb.	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	—	1	—
		10	1	31	1

Morbo coliciale maligno.

Bergamo (a)	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	5	—	6	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Milano	Lodi	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia (a)	Reggio Emilia	1	—	1	—
		12	1	13	1

Colera dei poll.

Perugia (a)	Terni	1	1	—	4
Pisa	Pisa	—	—	5	—
		1	1	5	4

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	11	13	14
Carbonchio sintomatico	4	5	7
Afta epizootica	35	308	551
Malattie infettive dei suini	27	74	216
Morva	2	2	181
Farcino criptococcico	9	21	69
Rabbia	5	10	10
Rogna	4	11	32
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Morbo coliciale maligno	7	13	14
Diarrea dei vitelli	—	—	—
Colera dei poll.	2	2	9
Barbone dei bufali	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(b) Malattia sospetta.

**Bollettino sanitario del bestiame
nelle terre redente dal 6 al 12 dicembre 1920**

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati
Dalmazia (a)	Knin	1	—	5	—
Venezia Giulia	Postumia	1	—	1	—
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	2	—
»	Bolzano	1	1	2	1
»	Borgo	5	2	11	3
»	Bressanone	8	—	31	2
»	Brunico	2	1	3	1
»	Cles	3	—	24	1
»	Merano	6	2	7	10
»	Mezolombardo	2	—	3	—
»	Riva	1	—	3	—
»	Rovereto	4	—	12	1
»	Tione	6	—	16	4
»	Trento	4	—	11	—
		45	6	131	23

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti		GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati			rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunciati

Rogna

Dalmazia (a)	Zara	3	—	99	—
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
"	Parenzo	2	—	2	—
"	Postumia	3	—	4	—
Venezia Tridentina	Bolzano	1	—	1	—
"	Borgo	9	—	33	—
"	Cles	1	—	1	—
"	Merano	3	—	3	—
"	Tione	2	—	3	—
"	Trento	—	1	—	3
		25	1	147	3

Valuolo ovino.

Dalmazia (a)	Bencovaz	2	—	12	—
"	Knin	1	1	5	4
"	Sebenico	2	—	93	—
"	Zara	3	—	32	—
		8	1	142	4

Carbonchio ematico.

Dalmazia (a)	Knin	—	1	—	1
--------------	------	---	---	---	---

Colera dei polli.

Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	1	—
"	Merano	1	—	1	—
"	Trento (città)	1	—	3	—
		3	—	5	—

Malattie infettive dei suini.

Dalmazia (a)	Zara	2	—	77	—
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Tridentina	Bolzano (città)	1	—	2	1
"	Bolzano	5	—	14	—
"	Borgo	1	—	2	—
"	Cles	3	1	14	1
"	Merano	3	—	12	1
"	Mezolombardo	3	1	8	1
"	Rovereto	2	—	18	—
"	Silandro	—	3	—	3
		21	5	148	7

Farcino criptococcico.

Venezia Tridentina	Rovereto	1	—	1	—
--------------------	----------	---	---	---	---

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	14	51	154
Rogna	10	26	150
Malattie infettive dei suini	10	26	155
Valuolo ovino	4	9	146
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Morva	—	—	—
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	3	3	5

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Con R. decreto del 29 ottobre 1920, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1921:

Guerrisi dott. Michele, primo segretario nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, è dispensato dal servizio, in seguito a sua domanda, ai termini dell'art. 62 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, ed è ammesso a far valere i suoi titoli

per la concessione delle indennità che potessero spettargli a norma delle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° ottobre 1920.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1921:

Emiliani-Pescetelli dott. Virginio, segretario nel Ministero dell'interno (Direzione generale delle carceri e dei RR. riformatori), è nominato segretario in soprannumero nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, a decorrere dal 1° novembre 1920.